

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

## **Commercialisti - Revisori**

Mauro Della Frera  
Maurizio Borboni  
Marisa Coppi  
Elena Picen  
Sonia Bianchi  
Carolina Bianchi  
Alessandro Co'  
Jenni Lombardi  
Fabio Navoni  
Elena Pancari  
Isabella Smussi

## **Consulenti del lavoro**

Silvia Margini  
Roberta Maifredi

## **Avvocati**

Luigi Lupinacci  
Elena De Nard  
Luisa Cirelli

## Circolare SNA n° 6/2014

### DECRETO c.d. "SEMPLIFICAZIONI" E ALTRE NOVITA' FISCALI 2014

COMUNICAZIONE RITENUTA RIDOTTA PER AGENTI E RAPPRESENTANTI
--

Al fine di poter usufruire della ritenuta in misura ridotta (4,6% anziché del 11,5%), gli agenti potranno inviare la consueta **comunicazione** ai committenti, preponenti o mandanti **mediante posta certificata**.

La suddetta comunicazione non dovrà essere inoltrata ogni anno, ma avrà validità **fino alla revoca o fino alla perdita dei requisiti** per usufruire della ritenuta in misura ridotta da parte del sostituto d'imposta (agente).

In caso di omissione della comunicazione di revoca o cessazione, per effetto della quale vengono meno le condizioni per l'applicazione della ritenuta in misura ridotta, si applicano sanzioni che vanno da 258 a 2.065 euro.

Un successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilirà i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della comunicazione.

CERTIFICAZIONE UNICA E 730 PRECOMPILATO
---

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato il nuovo modello di **Certificazione Unica** (CU) 2015 che i sostituti d'imposta dovranno rilasciare a tutti coloro che nel 2014 hanno percepito somme soggette a ritenute:

- lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato (in sostituzione del vecchio modello CUD);

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

- **lavoratori autonomi, percettori di provvigioni (subagenti e produttori) e redditi diversi assoggettati a ritenuta a titolo di acconto o di imposta** (in sostituzione della certificazione in forma libera).

Entro il **7 Marzo** i sostituti d'imposta dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate il modello CU. Entro tale data dovranno essere comunicati anche i riferimenti per la ricezione dei modelli 730/4.

La trasmissione deve avvenire **esclusivamente in via telematica**, direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato.

Il sostituto d'imposta sarà punito con sanzione amministrativa pari a Euro 100,00 per ogni certificazione inviata oltre 5 giorni successivi la scadenza dell'inoltro.

**ATTENZIONE:** È ancora necessario consegnare agli interessati la certificazione cartacea dei redditi / ritenute relativi al 2014 **entro il 2.3.2015** (il 28.2 cade di sabato).

L'invio della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate è resa necessaria per permettere l'entrata in vigore della "dichiarazione precompilata" mod. 730/2015. Infatti è confermato che, in via sperimentale, a partire dal 2015, l'Agenzia delle Entrate entro il 15 Aprile di ciascun anno renderà disponibile il **modello 730 precompilato** a beneficio dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il contribuente potrà prendere visione del modello in esame direttamente tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o tramite il proprio sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato (previa apposita delega).

Il contribuente può accettare la dichiarazione così come predisposta dall'Agenzia o modificarla / integrarla con ulteriori dati, ma resta ferma la possibilità da parte del contribuente di presentare la dichiarazione "compilata" con le ordinarie modalità.

Al fine di consentire il rispetto dei tempi di precompilazione si riportano di seguito le nuove scadenze:

- **Entro il 28 Febbraio** le banche, le assicurazioni, gli enti previdenziali, dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai seguenti oneri deducibili / detraibili riferiti all'anno precedente:

- interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;

- Entro il **7 Marzo** i sostituti d'imposta dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate il modello CU (in sostituzione del CUD).

È previsto che, con riferimento alle spese sostenute nel 2015, l'Agenzia acquisirà dal "Sistema tessera sanitaria" i dati relativi alle prestazioni sanitarie.

- Entro il **15 aprile** l'Agenzia predisporrà le dichiarazioni 730/2015 precompilate.

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

- Entro il **7 Luglio** sarà necessario trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello 730, da parte dei sostituti d’imposta / CAF / professionisti abilitati ovvero direttamente dal contribuente.

Come sopra accennato, dopo aver “ricevuto” il modello precompilato, il contribuente può:

1. accettare (senza modifiche) la dichiarazione;
2. presentare la dichiarazione precompilata con modifiche / integrazioni
3. rifiutare la dichiarazione. In tale ipotesi il contribuente potrà rivolgersi al sostituto d’imposta o ad un CAF / professionista abilitato per presentare la dichiarazione dei redditi, compilata con le ordinarie modalità.

## IL NUOVO REGIME FORFETARIO DAL 2015 PER INTERMEDIARI ASSICURATIVI

L’art. 9 del ddl della Finanziaria 2015 introduce un **nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni**, destinato a sostituire gli attuali regimi esistenti, **a decorrere dal 2015**.

Il nuovo regime, denominato “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o regime forfetario, prevede in breve:

- la determinazione particolarmente semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. Non è pertanto riconosciuta la deduzione analitica dei costi / spese;
- l’assoggettamento di tale reddito ad un’**imposta sostitutiva del 15%** dell’IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell’IRAP;
- l’introduzione di un regime agevolato anche ai fini contributivi che consiste nel **non applicare il minimale contributivo** di cui alla Legge n. 233/90, pertanto tali soggetti **non dovranno versare i contributi sul reddito minimale** (c.d. contributi IVS “fissi”).
- adempimenti semplificati, confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti nell’attuale regime dei minimi (esclusione dall’IVA, esonero della registrazione della fatture emesse, esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, non applicazione della ritenuta alla fonte, esclusione dagli studi di settore, esclusione dall’IRAP).

Il regime in esame riguarda tutte le persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa e che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi e alla “struttura minimale”.

È possibile tuttavia avvalersi del nuovo regime forfetario anche **in sede di inizio attività**; a tal fine è richiesta la comunicazione, al momento della richiesta della partita IVA (mod. AA9), della presunzione di sussistenza dei requisiti, barrando la specifica casella.

Possono accedere al **regime forfetario** le persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che **nell’anno precedente**:

- a) hanno **conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a Euro 15.000**
- b) hanno sostenuto **spese per l’impiego di lavoratori** non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
- c) il **costo complessivo dei beni strumentali al 31.12**, al lordo dell’ammortamento, **non è**

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

**superiore a € 20.000.** AI fini del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.

## **DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELL'IMPOSTA**

Il reddito non è calcolato attraverso la contrapposizione di componenti positivi e negativi, ma deriva semplicemente dall'applicazione ai ricavi di una percentuale che rappresenta l'ammontare dei costi riconosciuti, predeterminato del Legislatore.

Tale coefficiente di redditività è **differenziato a seconda del settore di attività.**

Per il vostro codice attività (Subagenti, Produttori, ....):

**Limite dei ricavi** € 15.000

**coefficiente di redditività** 78%

**È confermata la regola in base alla quale i contributi previdenziali sono deducibili direttamente dal reddito d'impresa** al fine di evitare che siano "persi" per incapienza del reddito complessivo.

Pertanto il reddito sarà pari ai ricavi (nel limite di euro 15.000) \* 78% (coefficiente di redditività); al risultato si deducono i contributi Previdenziali.

Sul reddito, così determinato, **si applica l'imposta sostitutiva del 15%.**

### SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA

Importante novità contenuta nel decreto semplificazioni fiscali all'art. 18 è la modifica dei presupposti di applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all'art. 2 commi 36-decies e undecies del DL. n. 138/2011. E' previsto, infatti, che il **periodo di monitoraggio** rilevante ai fini dell'individuazione della condizione in esame (a cui vengono applicate le disposizioni previste per le società di comodo ex art. 30, Legge n. 724/94) **passa da 3 a 5 periodi d'imposta.**

A seguito dell'intervento indicato si rientra nella qualifica di società in perdita sistematica in presenza di perdite fiscali:

i) per 5 periodi d'imposta consecutivi (in precedenza erano 3);

oppure

ii) quando la società risulta in perdita fiscale per 4 periodi d'imposta (in precedenza erano 2) e nel quinto periodo d'imposta realizza un reddito imponibile inferiore al minimo.

Le penalizzazioni derivanti da tale regime (per esempio la maggiorazione Ires del 10,5% o l'applicazione dei limiti di compensazione o rimborso del credito Iva) si determinano nel sesto periodo d'imposta (in precedenza era il quarto).

Il decreto stabilisce, inoltre, che le nuove disposizioni si applicano a decorrere già dal periodo d'imposta 2014 per i soggetti aventi l'esercizio corrispondente con l'anno solare.

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

Per le società che, per effetto della modifica, non sono più considerate “in perdita sistematica”, non sono tenute al versamento dell’acconto determinato con la maggiorazione Ires del 10,5%.

## DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Il Decreto semplificazioni innova l’art. 28 del D.Lgs 346/90 in materia di imposta di successione e donazioni, prevedendo che:

- la presentazione della dichiarazione di successione non è necessaria qualora l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore **non superiore a Euro 100.000,00** (in luogo dei precedenti Euro 25.822,84) e non comprende immobili / diritti reali immobiliari;
- il contribuente possa avvalersi della facoltà di allegare copie non autenticate, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le stesse costituiscono copie degli originali (resta salva la possibilità dell’Ufficio di richiedere i documenti in originale o in copia autentica);
- qualora emergano, dopo la presentazione della dichiarazione di successione, dei crediti fiscali in favore del defunto, l’Agenzia delle Entrate potrà erogare il rimborso liquidando l’imposta di successione tenendo conto di tali crediti, senza che gli eredi debbano presentare alcuna dichiarazione di successione integrativa.

## SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON LA SVIZZERA

Anche la Svizzera ha provveduto a sottoscrivere l’accordo multilaterale per lo scambio automatico di informazioni fiscali, in virtù del quale le autorità finanziarie dello stato procederanno, a partire dal 2018 a scambiarsi in via automatica i dati relativi ai soggetti residenti in altri paesi. Oggetto di scambio saranno: i dati anagrafici, del titolare dei conti, il numero di conto, i dati dell’intermediario, finanziario presso il quale il conto si trova, il saldo del conto alla chiusura del periodo d’imposta o alla chiusura del rapporto, se precedente alla chiusura del periodo d’imposta.

## MODELLO IRE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

È confermata, con l’abrogazione dell’art. 29, comma 6, DL n. 185/2008, l’**eliminazione** della presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello IRE riservato alla comunicazione relativa ai lavori che proseguono per più periodi d’imposta ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici.

## ESERCIZIO DI OPZIONE PER L’ADESIONE A REGIMI SPECIALI

A decorrere dal 2015, il termine di esercizio dell’opzione per

- il regime di trasparenza fiscale (art. 115 comma 4 del Tuir);
- il regime di consolidato fiscale, ex art. 119, comma 1, lett. d), TUIR;
- e per il calcolo dell’Irap secondo le regole delle società di capitale (art. 5-bis, comma 2 dlgs. n. 446/97).

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

avverrà con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione, abolendo la manifestazione preventiva dell'opzione.

## TERMINI DI VERSAMENTO IRAP IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

È confermato che, relativamente al versamento del saldo IRAP, nel caso di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone, il termine, stabilito dall'art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001, è ora individuato nel giorno "16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione" (in luogo del 16.6 dell'anno in cui è presentata la dichiarazione).

## INTERESSE LEGALE

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha stabilito, con Decreto dell'11 dicembre 2014 che la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Esso si applica a:

- rapporti tra cittadino e Stato (pendenze fiscali);
- contratti in cui non è stato stabilito un interesse diverso tra le parti.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti e i nostri migliori auguri di Buon Natale.

Brescia, 23 dicembre 2014

(Maurizio Borboni)

